

REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/88 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 42 600 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 %; che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le condizioni di ammissione al beneficio di tale contingente; che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingente dal 6 al 4 %; che nel frattempo questo volume, a titolo autonomo, è stato portato a 38 000 capi; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere del 14 luglio 1986, approvato dalla decisione 86/555/CEE⁽¹⁾, il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1° luglio 1986; che è pertanto necessario aprire il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, al dazio del 4 % e per un volume pari a 42 600 capi; che tuttavia in virtù dell'articolo 282 dell'atto di adesione del 1985 la Repubblica portoghese è autorizzata a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a determinati paesi terzi;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del

dazio contingente a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che le possibilità di utilizzazione di tali razze di montagna sono peraltro condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici; che alcuni Stati membri non possiedono regioni adatte all'allevamento di questo tipo di bestiame; che, pur tenendo conto di questi elementi particolari, occorre salvaguardare il carattere comunitario del contingente comunitario in questione prevedendo la copertura del fabbisogno in questione che potrebbe eventualmente manifestarsi in questi Stati membri; che, a tal fine, questi ultimi possono effettuare adeguati prelievi dalla riserva comunitaria costituita; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato in oggetto, la ripartizione iniziale dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri interessati, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il periodo contingente di cui trattasi;

considerando che, trattandosi di animali di talune razze ben determinate, non specificamente indicate nelle nomenclature statistiche degli Stati membri, i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire di base alla ripartizione di cui trattasi; che il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari aperti per gli stessi animali, nonché le previsioni effettuate da alcuni Stati membri consentono di valutare come segue il loro fabbisogno, per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi, per il periodo contingente di cui trattasi:

Germania	20 000 capi
Francia	1 800 capi
Italia	16 000 capi
Grecia	3 000 capi

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.